

Deliberazione commissariale n. ...189..... del ...31/10/2014.....

**Oggetto:** Rettifica regolamento di accompagnamento al P.O.V. - Nomina Direttore Area Amministrativa.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **TRENTUNO** del mese di ottobre, nella sede del Consorzio di Bonifica Integrale in Nocera Inferiore,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**dott. Antonio Setaro**, assistito dal Direttore Generale **dott. Ing. Luigi Daniele**,

**Premesso che :**

- l'organizzazione del Consorzio, ai sensi del vigente P.O.V., risulta strutturata nelle tre aree operative, amministrativa, tecnica ed agraria;
- all'attualità il profilo professionale del Direttore dell'Area Amministrativa risulta scoperto in quanto le funzioni sono state attribuite ad interim al Direttore Generale;
- ai sensi delle leggi vigenti che regolano i rapporti tra l'amministrazione e la dirigenza, la figura del Direttore dell'Area riveste un'importanza fondamentale ai fini della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- nell'attuale situazione, connessa all'assenza del Direttore di Area Amministrativa, si potrebbero prefigurare ingerenze nelle scelte che potrebbero vanificare i principi di trasparenza, equità e correttezze dell'amministrazione dell'Ente;

**Ritenuto** che non possa essere mantenuto anche questo incarico ad interim al Direttore Generale, che attualmente ricopre la funzione di Direttore dell'Area Tecnica, in quanto più impegnativo per la specifica preparazione tecnica dell'ing. Luigi Daniele;

**Considerato** che il regolamento di accompagnamento al P.O.V. prevede, tra l'altro, quale requisito per la carica, l'iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni;

**Ritenuto** che la clausola soprarichiamata possa essere lesiva dei diritti dei dipendenti interni ai sensi del vigente C.C.N.L.;

**Ritenuto**, altresì, che a suffragio di tale tesi è orientato anche il parere pro veritate richiesto allo studio legale Cioffi Squitieri, che si allega al presente deliberato formandone parte integrante e sostanziale, che concorda con quanto si va sostenendo nella presente deliberazione;

**Considerato**, infine, che all'interno della struttura la dott.ssa Nicolina Lamberti, che ha già ricoperto la carica di Direttore dell'Area Amministrativa dal 28.07.2008 al 07.08.2012, è in possesso dei requisiti necessari per poter accedere all'incarico;

**Visto** il C.C.N.L. vigente;

**Visto** il P.O.V. vigente;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Vista** la L.n.15 del 4.03.2009;

Visto il D.LGS n.165/2001,

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritta;
2. di eliminare, come elimina, dal regolamento di accompagnamento al P.O.V. vigente, approvato con deliberazione commissariale n.293/2006, al rigo n.6 della pagina 12, nella declaratoria del Direttore dell'Area Amministrativa, la seguente dicitura " *con almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale*";
3. di nominare, come nomina, la dott.ssa Nicolina Lamberti, attualmente Capo Ufficio Ragioneria e Patrimonio, Direttore dell'Area Amministrativa dell'Ente;
4. di stabilire che le funzioni di Capo Ufficio Ragioneria e Patrimonio e di Capo Ufficio Paghe/Personale vengano assorbite nel carico di lavoro previsto del Direttore dell'Area Amministrativa;
5. di dare mandato agli uffici competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Il Segretario OO.CC.  
Il Direttore Generale  
(ing. Luigi Daniele)

Il Commissario Straordinario  
(dott. Antonio Setaro)

# STUDIO LEGALE CIOFFI

Consorzio di  
Bonifica Integrata  
Sarno

Plazza Umberto I n.3  
Sala Consilina 84036  
Tel. e fax 0975-23111  
e-mail : cioffisquitieri@gmail.com  
PEC : avverminiocioffi@cnfpec.it

Proi. N° 16336  
Data 3/10/14

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALECOMPRESORIO SARNO,  
84014 – NOCERA INFERIORE (SA)

## PARERE PRO VERITATE

In relazione all'incarico conferitomi di rendere parere in merito al seguente quesito, se sia possibile *“modificare il P.O.V. vigente con riferimento all'eliminazione della Clausola richiedente l'iscrizione all'Albo professionale da almeno cinque anni per laureati in giurisprudenza o Economia a Commercio quale titolo idoneo alla carica di Direttore dell'Area Amministrativa. Tanto alla luce dell'allegata sentenza del Giudice del Lavoro, dott. Tommaso Mainenti e degli atti che ne sono conseguiti, ovvero la revoca da parte dell'Amministrazione della nomina dirigenziale alla dott. Nicolina Lambert?”*, sulla scorta della documentazione in mio possesso, si svolgono le seguenti deduzioni.

La modifica al P.O.V. (Piano di Organizzazione Variabile) vigente (vale a dire quello approvato con deliberazione commissariale n. 293 del 26.6.2006), mediante l'eliminazione della clausola che prevede la necessità per essere nominato Direttore Amministrativo del Consorzio di essere stato iscritto per almeno 5 anni all'Albo professionale, rispettivamente degli avvocati e dei dottori commercialisti, appare non solo ammissibile, ma addirittura necessaria in conformità con le disposizioni normative che sovrintendono la materia.

Ed invero, va innanzitutto precisato che il settore che regola il pubblico impiego è governato da una riserva di legge (art. 97 Cost.) che,

dunque, non ammette che norme di rango inferiore – quali i regolamenti consortili - a quelle legislative o parificate quanto ad efficacia (vedasi Contratti collettivi nazionali di lavoro) possano modificare le previsioni integrandole, vieppiù prevedendo l'aggiunta di requisiti non richiesti dalle disposizioni preordinate.

Per quel che attiene al caso in questione, l'art. 19 del CCNL stipulato il 29.3.2006, per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica, recita espressamente:  
*“PROMOZIONE - Le funzioni di Direttore di area possono essere affidate dall'Amministrazione a personale già alle dipendenze del Consorzio, mediante promozione. La promozione viene disposta in base a giudizio per merito comparativo tenuto conto dell'attitudine a disimpegnare le funzioni proprie della qualifica da ricoprire tra coloro che, muniti del prescritto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio, per almeno due anni, nel grado immediatamente inferiore a quello della qualifica da ricoprire”.*

Dunque, i requisiti per ottenere l'incarico dirigenziale mediante promozione non attengono in minima parte allo svolgimento di incarichi esterni all'Ente, oppure ad una maturazione professionale acquisita al di fuori della compagine amministrativa. Una simile previsione non avrebbe alcun senso, posto che una volta assunto e avendo prestato servizio all'interno dell'Ente, il dipendente non potrebbe svolgere - in virtù dell'obbligo di svolgimento in via esclusiva e di non compatibilità con impieghi esterni - altri incarichi professionali.

L'iscrizione all'albo professionale, come qualsiasi libero professionista, non ha ragione di sussistere quale requisito di accesso al livello superiore, anzi viene a porsi in aperto contrasto con la normativa del rapporto di lavoro.

In particolare con le disposizioni stabilite dagli art. 7 e 8 del CCNL,  
secondo cui:

**art.7: “DOVERI - I dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo hanno l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali, e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare e proficuo funzionamento dell'ente.**

**ART. 8: “DIVIETO DI PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI - Ai dirigenti cui si applicano le norme del presente titolo è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi. La trasgressione al divieto di cui al precedente comma costituisce giusta causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.**

La disposizione di cui all'art. 19 del CCNL citato richiede invece - e la previsione appare logica e ragionevole - che il dipendente abbia ricoperto per almeno due anni la qualifica immediatamente inferiore (VII livello) e per meriti si sia distinto nel suo lavoro, ottenendo così la promozione a livello dirigenziale e sia preferito solo per tali meriti ad altri che ricoprano la stessa qualifica, sempre purché sia in possesso, del prescritto titolo di studio.

Vi è anche un altro motivo di natura sistematica che milita per l'eliminazione di siffatta clausola.

Ed invero, le disposizioni da 15 a 18 del CCNL richiamato disciplinano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei direttori di area e ne prevedono l'assunzione mediante concorso o chiamata (art. 16).

La scelta dell'una o dell'altra forma rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione.

Il successivo art. 17 recita:

#### **“REQUISITI DI ETA' E TITOLO DI STUDIO –**

*Ai fini dell'attribuzione della qualifica di Direttore di area costituiscono requisiti inderogabili, oltre a quelli prescritti per i quadri, in quanto compatibili, l'età di almeno 25 anni ed il possesso del diploma di laurea”.*

Da tale previsione normativa discende che se per i dirigenti assunti *ab externo* sia richiesto oltre all'età minima esclusivamente il possesso del diploma di laurea, vieppiù per i dipendenti non hanno ragione di sussistere ulteriori superfetanti requisiti.

Quanto ai contenuti del PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE (POV) previsto dall'art. 3 del CCNL, la norma prevede che :

*“L'organizzazione delle aree operative del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le singole posizioni di dirigente, le relative qualifiche”.*

Il Piano, dunque, prevede che l'organigramma dell'Ente sia dallo stesso elaborato e possa essere modificato, a seconda degli interventi legislativi di settore e delle esigenze dell'Ente.

In tale piano sono indicati i compiti dei dipendenti in relazione alle qualifiche ricoperte ed è specificato il titolo di studio richiesto in relazione alla funzione svolta.

Il tutto ovviamente nell'ambito delle previsioni della normativa nazionale di lavoro.

Se dunque può essere ritenuta ammissibile una previsione specificativa che inerisca al titolo di studio, alla tipologia di laurea richiesta o ad altri titoli equipollenti, che sia inerente al tipo di mansione da ricoprire, non può considerarsi invece ammissibile ogni ulteriore previsione che esuli dalle specifiche funzioni che devono essere assolte.

Sicché una disposizione come quella relativa al caso di specie - della quale l'Amministrazione sta valutando la soppressione - si palesa del tutto illegittima, richiedendo un requisito: l'iscrizione all'albo professionale, del tutto ultroneo ed inutile a garantire il miglior espletamento delle funzioni dirigenziali.

Dal contesto innanzi descritto un ulteriore requisito che si sarebbe potuto prevedere in aggiunta al titolo di studio era quello relativo alla comprovata esperienza (ultrannuale, da definire) nell'area tecnica e amministrativa.

L'iscrizione ad un albo professionale, invece, non potendo il dipendente, si ribadisce, svolgere alcuna attività professionale al di fuori di quella svolta alle dipendenze dell'Ente, non presenta una valida ragione logico-giuridica di sussistenza.


Ad avviso dello scrivente, pertanto, sulla scorta della normativa di settore sopra esaminata, non si ritiene conforme la clausola inerente al requisito della iscrizione all'Albo professionale per almeno un quinquennio per accedere al posto di Direttore di Area prevista dal POV vigente, pertanto non si individua alcuna preclusione alla sua soppressione.

Quanto argomentato non viene scalfito dalla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 1683/2009, in quanto la dichiarata illegittimità dell'incarico di direttore amministrativo è stata decisa con tale decisione solo per la portata letterale dell'attuale previsione del POV, senza che il Giudice sia stato chiamato a valutare della legittimità (o meno) della norma in rilievo (art. 19). Ciò in quanto il giudizio conclusosi con la sentenza non coinvolgeva il vaglio sulla legittimità della previsione del POV in esame. Per cui tale sentenza non assume alcuna portata ai fini dell'ipotizzata modifica del P.O.V..

Nei summenzionati termini si rende il parere sul quesito sottopostomi.

Sala Consilina, 6 ottobre 2014

Avv. Ermanno Ciuffi Squitieri





Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario OO.CC.


Il Direttore Generale

(dott. ing. Luigi Daniele)



Il Commissario Straordinario

(dott. Antonio Setaro)



---

Publicata All'albo Consortile il giorno

per rimanervi affissa per quindici giorni feriali consecutivi, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003 con/senza opposizioni.

Il Segretario OO.CC.

(dott. ing. Luigi Daniele)

